

**CONTRATTO D'APPALTO****COMPARTO "EX CONSORZIO AGRARIO" - REALIZZAZIONE N. 30  
ALLOGGI ERS (EDIFICI O-P), DI CUI 15 DESTINATI AL PROGETTO  
FOYER GIOVANI**

ID intervento PINQuA: 344 | CUP: D91B21000890001

Titolo: Realizzazione di n. 30 alloggi (edifici O-P) di cui  
15 destinati al progetto Foyer Giovani**REPUBBLICA ITALIANA**L'anno duemilaventitré il giorno diciannove del mese di  
luglio

19/7/2023

in Correggio, nel mio studio in Corso Mazzini n. 36, davanti  
a me Luigi Zanichelli, notaio in Correggio, iscritto nel  
Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, sono comparsi  
i signori

- RAZZOLI GIORGIO, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della società  
che rappresenta, codice fiscale [REDACTED], il  
quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua  
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e  
legale rappresentante della società**"CAMBIAMO S.P.A."**, con sede in Modena, Via Razzaboni n. 82,  
capitale sociale di Euro 16.445.419,00  
(sedicimilioni quattrocento quarantacinquemila quattrocento dieci  
nove virgola zero zero) interamente versato, partita iva,  
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle  
Imprese di Modena 03077890360, iscritta nel REA di Modena al  
n. 356112, (di seguito nel presente atto denominata  
"Stazione Appaltante"),legittimato al presente atto con i poteri a lui conferiti  
dal Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2023;

- MONARI ANDREA, [REDACTED]

[REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede della società  
che rappresenta, il quale interviene al presente atto in  
qualità di procuratore speciale della società:**"I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A."**, con sede in Modena, Via  
Portogallo n. 60, capitale sociale di Euro 1.220.000,00  
(unmilione duecentoventimila virgola zero zero) interamente  
versato, iscritta nel R.E.A. di Modena al n. 205158,  
partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione nel  
Registro delle Imprese di Modena 01029050364, (di seguito  
nel presente atto denominata "Appaltatore"),autorizzato in forza di procura speciale con atto a  
ministero del notaio Anna Laura Bonafini di San Felice sul  
Panaro in data 26 febbraio 2020 rep.n.7995/4951, registrata  
all'Agenzia delle Entrate di Modena, il 27 febbraio 2020 al  
numero 4948 serie 1T ed iscritta al Registro Impresa di  
Modena in data 27 febbraio 2020.

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e

poteri, io notaio sono certo,

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decreto del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT61/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 233/2014, n. 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 1013, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale al fine supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNDH "Do no significant harm) e la Comunicazione della Commissione UE2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo "a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

**PREMESSO CHE:**

- in data 06 marzo 2017 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Modena e la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione del progetto "Interventi per la riqualificazione e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena - Fascia Ferroviaria". Con deliberazione del Consiglio n 83 del 23 novembre 2017 il Comune di Modena ha approvato la Convenzione ex art. 120 del D.Lgs. 267/2000 tra il Comune di Modena e CambiaMo S.p.A. regolante, tra gli altri, i rapporti tra gli stessi per l'attuazione del progetto "Interventi per la riqualificazione e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena - Fascia Ferroviaria".
- In data 31 marzo 2022 è stato approvato dal Comune di Modena e deliberato dal CdA il rinnovo del "Protocollo di Intesa tra il Comune di Modena e CambiaMo S.p.A. per la

definizione delle modalità operative, organizzative e gestionali per gli interventi di riqualificazione urbana" (ex articolo 11 della Legge 07.08.1990, n. 241). Il documento, sottoscritto tra le parti in data 31 marzo 2022, rappresenta l'Accordo Quadro per la collaborazione del personale tecnico-amministrativo del Comune di Modena alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche connesse alla Convenzione ex art. 120 del TUEL sottoscritta a dicembre 2017 e rinnovata il 14 dicembre 2022 - con scadenza 14 dicembre 2027 - dopo Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 01 dicembre 2022.

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 09 marzo 2021 avente per oggetto "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQuA) è stata approvata la proposta progettuale "Modena abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere da candidare alla fase 1". Il progetto è stato dunque ammesso a finanziamento nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili, collocandosi al 36esimo posto della graduatoria delle 271 proposte ammesse. Il progetto prevede 13 interventi e mira a rigenerare un'ampia fascia urbana compresa tra il comparto Nonantolana, il comparto ex Consorzio agrario, il comparto ex Mercato bestiame con via Finzi e la tangenziale.
- il Comune di Modena, quale Soggetto beneficiario, per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto "Modena. Abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere" ha individuato la Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A quale soggetto attuatore di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 91/2021, ai sensi della convenzione sottoscritta a dicembre 2017 ex art. 120 del TUEL e rinnovata il 14 dicembre 2022, per quanto riguarda gli interventi residenziali di strada Canaletto Sud, nell'ambito del comparto "ex-Consorzio Agrario" (ID n. 344 e ID n. 345) e la riqualificazione dell'immobile "ex Stallini" da destinare alla futura sede del Centro dell'impiego (ID n. 374) ed eventuali ulteriori interventi da concordare con l'Amministrazione comunale.
- con Deliberazione del CdA del 20 dicembre 2022, CambiaMo S.p.A. ha deliberato di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di "Realizzazione di n 30 alloggi ERS (Edifici O-P), di cui 15 destinati al Progetto Foyer Giovani entro il Comparto "Ex Consorzio Agrario".
- l'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con

applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016.

- a seguito d'esperienza della gara ad evidenza pubblica con delibera del CdA in data 10 maggio 2023, in atti, CambiaMo S.p.A. ha aggiudicato il contratto in oggetto a ITI IMPRESA GENERALE S.p.A. con sede a Modena (MO) in via Portogallo n. 60 C.F. e P.IVA 01029050364;
- ha avuto esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 svolta dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luca Biancucci, come risulta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - dai certificati del Casellario Giudiziale ex art. 21 T.U. relativi ai legali rappresentanti, procuratori e direttori tecnici della Società;
  - dalle attestazioni per la verifica della regolarità fiscale - le posizioni risultano regolari;
  - dalle certificazioni di ottemperanza della l. 68/99, la cui verifica ha dato esito positivo;
  - dalle attestazioni SOA n. 26430AL/11/00;
  - dal documento unico di regolarità contributiva del 17 febbraio 2023 prot. INPS n. 34742034 - con scadenza il 17 giugno 2023;
- È stata verificata l'iscrizione alla white-list provinciale della Prefettura di Modena ai sensi degli artt. 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- in data 11 maggio 2023 è stata data comunicazione tramite PEC e pubblicazione dell'Avviso prot. n. 332/2023 dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara e delle ulteriori informazioni relative alle esclusioni alle ditte/istituti partecipanti, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

**Tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue**

#### **TITOLO I**

#### **DELLE DISPOSIZIONI GENERALI E DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO**

##### **1. Premesse ed allegati**

Le premesse, la documentazione e gli atti richiamati o materialmente allegati, nonché l'offerta qualitativa e quantitativa presentate in sede di gara dall'Appaltatore, costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni effetto valore di patto. In particolare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto gli elaborati tecnici esecutivi, strutturali ed impiantistici a base di gara, firmati digitalmente dalle parti, e pertanto ad esse ben noti,

verranno da ciascuna d'esse conservati tra la documentazione relativa al presente atto ed avente pieno ed incontestato effetto legale.

Sono allegati al presente contratto, formandone parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti/elaborati:

- allegato "A": Capitolato Speciale d'Appalto;
- allegato "B": Elenco degli elaborati tecnici a base di gara, architettonici, strutturali, impiantistici e di sicurezza coordinati con le migliorie offerte in sede di gara;
- allegato "C": Cronoprogramma dei lavori a base di gara;
- allegato "D": Offerta economica
- allegato "E": Cauzione definitiva
- allegato "F": Polizza CAR

Faranno parte integrante del presente contratto anche il Progetto Esecutivo integrato con le migliorie offerte in fase di gara, il Piano Operativo della Sicurezza, il Piano di Coordinamento della Sicurezza, la Polizza Decennale Postuma nonché l'atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti di cui all'art.14, documenti che saranno prodotti dall'Appaltatore nei tempi di cui all'Art. 4 del presente contratto, prima che l'esecuzione lavori abbia inizio.

## **2. Norme Applicabili**

Il presente contratto è sottoposto al rispetto delle disposizioni del "Codice dei Contratti Pubblici" (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), e, per quanto ancora applicabili, delle norme del D.P.R. 207/2010 nonché della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.) e di ogni altro disposto normativo direttamente applicabile.

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente Capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. L'Appaltatore è tenuto alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potranno essere emanate durante la vigenza contrattuale.

L'esecuzione dell'Appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute:

- nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori;
- nelle prescrizioni in materia di requisiti tecnici dei materiali posati secondo quanto riportato dalle relative schede tecniche, nonché dalle prescrizioni degli enti rappresentativi dei produttori di materiali;
- nelle Norme UNI inerenti i requisiti dei materiali;

- nelle Norme UNI per la realizzazione di impianti, opere edili ed accessorie; nelle prescrizioni in materia di standard qualitativi.

I lavori devono essere svolti con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, delle leggi regionali ivi compresi i regolamenti locali riguardanti le opere in oggetto.

Le prestazioni dovranno rispettare le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (vedere D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021). In particolare, i lavori sono soggetti a:

- indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do no significant harm" (di seguito DNSH) a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 2.3 PINQuA (M5C2I2.3);

- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - principio DNSH "Do No Significant Harm" e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata; Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine del rispetto della tutela della sicurezza dei lavoratori o del rispetto delle regole dettate per gli interventi PNRR.

### **3. Oggetto**

La società "**CAMBIAMO S.P.A.**", come sopra rappresentata, affida alla società "**I.T.I. IMPRESA GENERALE S.P.A.**" con sede a Modena, in via Portogallo n. 60, che, come sopra rappresentata, accetta, la progettazione esecutiva e la realizzazione di n. 2 (due) palazzine, per un complessivo di n. 30 (trenta) abitazioni di edilizia residenziale sociale con relative pertinenze e servizi, destinati a locazione a canone agevolato a favore di nuclei familiari appartenenti alle categorie fragili, persone meno abbienti, di cui 15 (quindici) destinati a ragazzi da inserire nel progetto "Foyer giovani", come meglio specificato negli elaborati progettuali.

Gli interventi saranno realizzati nel Comune di Modena, nell'angolo Nord-Est del Comparto "Ex Consorzio Agrario", prospicienti la via Canaletto sud.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori alle

condizioni di cui al presente contratto ed ai suoi allegati e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

Le prestazioni oggetto dell'appalto e le modalità di svolgimento dello stesso sono precisate nel capitolato speciale d'appalto e negli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

Rimane espressamente inteso che ogni eventuale inesattezza e/o incompletezza dei dati forniti da CambiaMo S.p.A. non darà alcun diritto all'Appaltatore per avanzare pretese di compensi, rimborsi e/o indennizzi di sorta, essendo onere dell'impresa verificare con diligenza i dati forniti.

Ai sensi dell'art. 50 comma 3 del DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", il presente contratto diventa efficace al momento della stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

#### **4. Durata**

Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato come segue:

- progettazione esecutiva: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla consegna del servizio;
- esecuzione dei lavori: giorni 501 (cinquecentouno) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 50 del DL 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", qualora i lavori vengano ultimati in anticipo rispetto al termine sopra indicato, all'Aggiudicatario è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

## **TITOLO II**

### **DELL'AMMONTARE DELL'APPALTO, PAGAMENTI**

#### **5. Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo dell'appalto è fissato in Euro 6.157.136,96

(seimilionicentocinquantasettemilacentotrentasei virgola novantasei) al netto di IVA (comprensivo di Euro 256.080,89 (duecentocinquantaseimilaottanta virgola ottantanove) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo è stato definito a seguito di ribasso percentuale sull'importo a base di gara. Tale cifra offerta

è dunque da intendersi fissa ed invariabile e riferita alla globalità dell'appalto di cui è oggetto il presente contratto.

#### **6. Anticipazione**

È facoltà dell'Appaltatore richiedere l'anticipazione. L'importo dell'anticipazione, se richiesto, pari ad Euro 1.847.141,09

(unmilioneottocentoquarantasettemilacentoquarantuno virgola zero nove) al netto di IVA è corrisposto all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo dell'anticipazione è compensato mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento di un importo pari alla percentuale dell'anticipazione; in ogni caso, all'ultimazione dei lavori, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore concede ampia facoltà di utilizzare la cauzione in tutto od in parte nel caso di inadempienza ai patti contrattuali, così come riconosce il diritto ai maggiori danni ove questi dovessero essere superiori all'importo della cauzione. La cauzione dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante procederà alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### **7. Pagamenti in acconto**

L'impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito raggiunga la cifra pari a 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) al netto delle ritenute previste dall'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque

per cento) e del recupero dell'anticipazione nel caso in cui l'impresa riterrà di richiederla, il cui S.A.L. sarà redatto entro 15 (quindici) gg. dal raggiungimento di tale importo.

La predetta ritenuta è operata anche a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché a garanzia dell'adempimento a detti obblighi.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per CambiaMo S.p.A. di trattenere, dal certificato di pagamento, l'intero importo corrispondente alla predetta inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. In assenza di formali e motivate contestazioni nel predetto termine, CambiaMo S.p.A. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al soggetto inadempiente, sia questo l'Appaltatore che il subAppaltatore nel caso di pagamento diretto di quest'ultimo.

Entro 15 (quindici) giorni dal raggiungimento della cifra pari ad € 300.000,00 (trecentomila virgola zero) la Direzione dei Lavori redigerà uno Stato Avanzamento Lavori che verrà sottoposto alla Stazione Appaltante, la quale entro i 15 (quindici) giorni successivi provvederà al suo esame e all'emissione del certificato di pagamento.

L'appaltatore emetterà quindi le fatture, relative alle proprie lavorazioni.

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di accettazione della fattura (nei cinque giorni successivi al ricevimento).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1 che precede.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 4 e 5, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito e modificato dalla Legge 9 Agosto 2013, n. 98 l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **8. Rata di saldo e conto finale**

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo, saranno emessi entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori, a norma dell'art. 237 del DPR 207/2010.

Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo provvisorio nei tempi e con le modalità indicate di seguito.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P. entro detto termine; col conto finale e accertato è proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

La rata di saldo è pagata entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura elettronica.

Ai sensi dell'articolo 31 commi 4 e 5 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 come convertito e modificato dalla Legge 9 Agosto 2013 n. 98, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

#### **9. Condizioni e modalità di pagamento**

I pagamenti saranno eseguiti in favore dell'aggiudicatario sul conto corrente da questo indicato come "dedicato" ai pagamenti dei contratti pubblici, di cui si riportano gli estremi: **UNICREDIT SPA sede MODENA Piazza Grande,**

**CODICE IBAN: IT 81 R 02008 12930 000028458675.**

Inoltre, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità di flussi finanziari l'aggiudicatario indica le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato: signor Mazzini Andrea nato a Bondeno (FE) il giorno 19 novembre 1950, codice fiscale MZZ NDR 50S19 A965I.

Il conto corrente sopra indicato deve essere riportato su ogni singola fattura, unitamente a

- ID intervento PINQuA 344
- CUP del progetto D91B21000890001
- CIG del contratto 9558544809
- Titolo dell'intervento: Comparto "ex Consorzio Agrario", Realizzazione n. 30 alloggi ERS (edifici O-P), di cui 15 destinati al Progetto Foyer Giovani. - Next Generation EU.

Qualora nel prosieguo dei rapporti contrattuali si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, l'Aggiudicatario impegna a darne comunicazione al R.U.P. a mezzo pec entro 7 (sette) giorni dalla modifica.

#### **10. Revisione prezzi**

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID 19, ai sensi dell'art 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 e recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" e ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 lett. a) dell'art. 106 - viene prevista la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non potrà operare prima che sia decorso il primo anno di durata, non ha efficacia retroattiva ed ha cadenza annuale. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi adottati dalla Regione Emilia-Romagna. La revisione dei prezzi è riconosciuta esclusivamente qualora le variazioni accertate risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiviasa revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

Resta salva l'applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

#### **11. Cessione dei crediti**

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute nel contratto, alle seguenti condizioni:

- il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e, conseguentemente, in originale o in copia autentica, deve essere notificato alla Stazione Appaltante;

- decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione, qualora la stazione appaltanti non abbia rifiutato la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario;

- il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Stazione Appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), la Stazione Appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta dall'impresa.

### **TITOLO III**

#### **DELLA PROGETTAZIONE**

##### **12. Progettazione dei Lavori**

L'appalto ha ad oggetto il servizio tecnico relativo ai servizi d'ingegneria e architettura avente ad oggetto altresì

- Progettazione esecutiva da elaborare in modalità BIM, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle disposizioni specifiche PINQuA/PNRR e DNSH;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

La progettazione esecutiva dovrà essere elaborata sulla base del progetto definitivo approvato dal Comune di Modena con D.G.C. del 20 dicembre 2022 da CambiaMo con Delibera del CdA del 20 dicembre 2022 e posto a base di gara, e include la predisposizione di tutti gli elaborati, le dichiarazioni e la modulistica per l'ottenimento delle autorizzazioni, pareri, nulla osta, necessari ai fini per l'approvazione del progetto. Il servizio dovrà svolgersi in conformità e secondo le disposizioni dell'art.23 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, del DPR 207/2010 per le parti in vigore, del D.Lgs. 81/2008.

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto della progettazione.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali.

### **13. Requisiti del Progettista e ruoli dei professionisti**

Con riferimento ai requisiti e al gruppo di lavoro richiesto per l'espletamento del servizio, i nominativi e i ruoli assunti dai singoli professionisti sono i seguenti:

- Massetti Massimo, [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n 1845 C.F. [REDACTED] per la progettazione esecutiva aspetti architettonici, edili e urbanistici,
- Terlizze Tiziano, [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n 6460/A C.F. [REDACTED] per la progettazione esecutiva aspetti energetici e ambientali,
- Carsana Alberto, [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n 3963 C.F. [REDACTED] quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
- Tagliaferri Davide, [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia al n 1014 C.F. [REDACTED] quale BIM Manager,
- Marella Massimo, [REDACTED] iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia n. 1178 C.F. [REDACTED] quale geologo,
- Festa Diego, [REDACTED] iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia n. 3423, C.F. [REDACTED] quale giovane professionista.

I professionisti, sotto la propria personale responsabilità, hanno, già prima d'ora, dichiarato di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività ad essi affidate e di essere in regola con i corsi di aggiornamento per le abilitazioni professionali alla data del presente incarico.

Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti dal progettista responsabile così come indicato al precedente comma 1 e ai sensi dell'art.24 comma 5 del D.Lgs.50/2016.

Il Professionista incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni specialistiche è individuato nella persona di Massetti Massimo iscritto all'Ordine

Architetti della provincia di Brescia al n. 1845 C.F.

██████████ - P.I.V.A. 02043560982 con sede legale in via S.S. Trinità a Chiari è incaricato dal gruppo di lavoro a mantenere costanti contatti con la Stazione Appaltante, fornendo gli opportuni riferimenti e recapiti per ricevere e fornire tutte le comunicazioni e/o indicazioni che occorreranno nel corso dell'incarico.

Di seguito con la dicitura "Il Professionista" s'intende sia il soggetto referente e coordinatore che ciascuno dei soggetti che svolgono l'incarico in oggetto per la parte di competenza.

#### **14. Oneri e obblighi del Professionista**

Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resterà a carico del Raggruppamento Temporaneo, da costituirsi tra i professionisti già indicati all'art. 13, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di stipula del presente atto, ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del committente. È obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

#### **15. Modalità di svolgimento delle Prestazioni**

Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della *diligentia quam in concreto*.

Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, delle leggi regionali, ivi compresi i regolamenti locali riguardanti le opere in oggetto. Il servizio dovrà essere assolto nell'osservanza delle rispettive procedure normative, con particolare riferimento a:

- D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.
- DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore
- D.M. 49/2018
- Criteri ambientali Minimi emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Pianificazione Comunale;
- Regolamenti Comunali vigenti

- artt. 2222 e seguenti del Codice Civile

- indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do not significant harm" (di seguito DNSH) a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 2.3 PINQuA (M5C2I2.3);

- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - principio DNSH "Do No Significant Harm" e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata; Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista si impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria - o anche solo opportuna - al fine del rispetto della tutela della sicurezza dei lavoratori o del rispetto delle regole dettate per gli interventi PNRR.

Nello svolgimento dell'incarico il Professionista potrà avvalersi di collaboratori e/o assistenti. Resta inteso che la Stazione Appaltante è completamente estranea riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed i suoi eventuali collaboratori e/o assistenti: gli oneri ad essi relativi sono a completo e totale carico di quest'ultimo. In tutti i casi, il Professionista è unico referente e responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Il Professionista è incaricato di mantenere costanti contatti con la Stazione Appaltante.

#### **16. Termini e durata dell'incarico**

Le prestazioni oggetto del presente Titolo decorreranno dalla data di specifica comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento; la predetta comunicazione potrà avvenire in pendenza della stipula del contratto.

Il progetto Esecutivo deve essere redatto e consegnato completo in tutti i suoi elaborati nel termine di **n.60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di invio dell'ordine di inizio servizio.

L'intervento di cui trattasi è finanziato, tra l'altro, con fondi PNRR nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", per un tanto **subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma**: non saranno pertanto ammesse proroghe per l'espletamento delle prestazioni, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate alla Stazione Appaltante.

A seguito della procedura di verifica del progetto esecutivo, qualora il verificatore dovesse riscontrare delle carenze progettuali che comportino l'impossibilità di verificare positivamente il progetto, il progettista dovrà integrare entro il termine di **n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di comunicazione delle anomalie riscontrate.

La durata dell'incarico relativo alla progettazione coinciderà con i termini previsti dal presente contratto, che si riterrà concluso a seguito della validazione positiva e conseguente approvazione del progetto esecutivo.

Previa richiesta del Professionista, al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze non imputabili allo stesso, CambiaMo SpA potrà concedere per iscritto proroghe al termine di espletamento dell'incarico fino alla cessazione della causa impeditiva. Per ritardi che dovessero derivare da cause imputabili al Professionista trovano applicazione le penalità previste ai successivi articoli, fermo restando il risarcimento di tutti i danni nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

Il Professionista dovrà garantire la redazione di tutti gli elaborati - redatti in conformità agli standard europei - richiesti e necessari sia per l'erogazione dei contributi sia per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto quanto necessari per rendere i diversi livelli progettuali approvabili, appaltabili e quindi cantierabili. Si precisa che al fine di rispettare le disposizioni impartite nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) il Professionista dovrà collaborare con CambiaMo SpA per fornire la documentazione tecnico/progettuale e contabile necessaria, per il rispetto dei target e delle tempistiche previsti per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo, tra cui il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.

Il Professionista è tenuto a garantire la collaborazione alla risoluzione di eventuali problematiche o osservazioni sui contenuti degli elaborati progettuali che potranno emergere in fase di pubblicazione della procedura di appalto dei lavori e fino alla conclusione della stessa.

L'incarico dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui ai decreti approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente e del Mare, in particolare il decreto del 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" e s.m.i.

**17. Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione esecutiva**

La redazione del progetto esecutivo dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal DPR 05 ottobre 2010 n. 207 (artt. 33-43).

La presentazione degli elaborati avverrà nel rispetto dei seguenti termini, in conformità a quanto offerto dal Professionista in sede di gara e sulla base del Progetto Definitivo approvato dalla Stazione Appaltante.

Gli elaborati del progetto - che saranno di proprietà del committente - dovranno essere prodotti alla committenza nei tempi indicati nel presente atto in n° 3 copie cartacee firmate in originale + n. 1 copia su supporto digitale contenente i file editabili di tutti gli stessi documenti (con le estensioni .DOC, .XLS, .DWG-AUTOCAD, .DXF, .JPEG, .EXCEL, ecc) nonché in formato con estensione .PDF e una copia firmata digitalmente in formato ".p7m". E' altresì richiesta al Professionista la realizzazione di un Modello di Dati interoperabile da consegnare nel formato Industry Foundation Classes \*IFC e nel formato Nativo con cui esso è stato ottenuto. Il professionista dovrà dichiarare che la copia cartacea è conforme a quella sottoscritta digitalmente e le copie digitali inserite nel supporto digitale, e che tali elaborati sono conformi al Modello di dati interoperabile nel formato \*IFC e nel formato nativo.

Il professionista è tenuto ad indicare nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea; la documentazione progettuale dovrà altresì comprendere il riferimento alla Missione Componente ed investimento o sub investimento.

Il Professionista si impegna a fornire, senza ulteriori costi per la Stazione Appaltante ed a semplice richiesta del Responsabile unico del procedimento, ulteriori copie cartacee (fino ad un massimo di tre) del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti.

Il progetto dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel D-Lgs 50/2016:

- Relazione dimostrativa sul rispetto nel progetto di alcuni dei Criteri Ambientali Minimi, per quanto applicabili alle opere da progettare;
- Relazione dimostrativa sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)

disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l'investimento di competenza.

Dovranno essere recepite nel progetto esecutivo tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste del committente, prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di verifica e di validazione delle fasi progettuali ai sensi dell'art.26 del Codice, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Il Professionista dovrà, se richiesto, garantire al RUP il supporto necessario alla verifica di congruità dei prezzi offerti in sede di gara da parte dei concorrenti di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al DPR 05.10.2010 n. 207 per le parti ancora in vigore.

#### **18. Obblighi specifici PNRR**

Il Professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell'ambito del PINQuA. In particolare, il Professionista dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dallo schema di contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento;
- provvedere alla trasmissione alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'Investimento, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire a CambiaMo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di

conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sulla Stazione Appaltante secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

**19. Riservatezza e diritti sui materiali e proprietà del progetto**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Il Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Il progetto resterà di piena e assoluta proprietà di CambiaMo SpA la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti ed aggiunte necessarie, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte del Professionista, salvo che non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte architettonica o artistica o nei criteri informativi essenziali.

**20. Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone**

Il Professionista è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati agli Interventi PINQuA con la produzione (e, ove richiesto, l'eventuale imputazione nel sistema informatico dedicato) della documentazione probatoria pertinente.

È riconosciuta a CambiaMo SpA (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

**21. Incompatibilità**

Per il Professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'Ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Professionista ha già prima d'ora dichiarato di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il Professionista si è impegnato comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

**22. Collaborazioni**

Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta

responsabilità e garanzia nei riguardi della Stazione Appaltante per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista.

CambiaMo SpA sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti dell'art. 31 comma 8 del Codice e pertanto l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati all'art. 13bis, comma 6, dello Schema di contratto e disciplinare di incarico allegato, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), in particolare quelli di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- quanto indicato all'interno del documento denominato "Principio DNSH - Previsioni e obblighi".

#### **TITOLO IV**

## DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEI LAVORI

### **23. Realizzazione dei lavori**

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto, con la sovrintendenza di un Direttore di cantiere, nominato dall'Appaltatore, che avrà la responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, con funzione altresì di Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 97 del Decreto 81/2008 e s.m.i.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto nel progetto, nel rispetto delle specifiche indicate nel Capitolato speciale d'appalto, eseguendo tutte le opere necessarie ed opportune, la somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d'opera occorrenti in conformità alla Legge, ai permessi, alle regole d'arte.

### **24. Subappalto e sub affidamenti**

Il subappalto è autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore per la buona riuscita dell'intervento e la corretta organizzazione del cantiere nel rispetto delle tempistiche di esecuzione ed ultimazione è tenuto ad eseguire direttamente i lavori della categoria prevalente OG1, come pure è tenuto alla gestione diretta della direzione del cantiere e dell'organizzazione ed attuazione delle misure di sicurezza del lavoro; pertanto, il subappalto dei lavori della categoria OG1 potrà avvenire nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo dei lavori della categoria stessa

L'affidamento di lavori al subAppaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce inadempimento grave e determina la risoluzione di diritto del contratto e la richiesta di risarcimento danni, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

È fatto assoluto divieto al subAppaltatore di subappaltare a sua volta le lavorazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1656 c.c.

L'aggiudicatario e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subAppaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Per quanto non esplicitamente previsto si applica l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, un'apposita clausola con la quale il SubAppaltatore/subcontraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto alla Stazione Appaltante come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata, qualora venga emesso nei confronti di quest'ultima una informazione interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i..

Ai sensi dell'art 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 CambiaMo SpA provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei seguenti casi:

- quando il subAppaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subAppaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Non costituiscono subappalto, ma subaffidamento quei contratti aventi per oggetto attività espletate nei confronti dell'Appaltatore che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo del presente contratto o comunque di importo inferiore a Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del subaffidamento.

I subaffidamenti, nei limiti di cui sopra, sono ammessi previa comunicazione a CambiaMo S.p.A..

#### **25. Consegna dei lavori**

Il Direttore dei Lavori provvederà a comunicare con un congruo preavviso all'aggiudicatario il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei

lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'aggiudicatario dovranno sottoscrivere il relativo verbale e da tale data decorrerà utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al R.U.P.. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 5 del DM 49/2021.

#### **26. Sospensione, ripresa dei lavori e proroghe**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario alla rimozione delle cause ostative al proseguimento dei lavori.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia all'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 10 del DM 49/2018.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori con assoluto sollecito il verificarsi di episodi di irregolarità nei lavori, anche se questi non diano luogo a sospensione dell'esecuzione degli stessi.

Nel caso di danni causati da forza maggiore si applica la procedura prevista dalle vigenti normative.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisoriale, agli attrezzi e mezzi d'opera, ed alle provviste, nonché ai materiali non ancora posti in opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni, per causa di forza maggiore, alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse da CambiaMo purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

Ad ogni modo l'Appaltatore non può mai attribuire la causa dei ritardi, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se lo stesso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato a CambiaMo il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

#### **27. Ultimazione dei lavori - collaudi**

La Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva consegna dei lavori, nominerà il collaudatore.

Entro i successivi 3 (tre) mesi dalla data di effettiva ultimazione dei lavori sarà emesso certificato di collaudo; entro i successivi 60 (sessanta) giorni sarà emesso il titolo di pagamento della rata di saldo previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, nonché della relativa fattura.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante potrà in ogni caso effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale.

#### **28. Varianti in corso d'opera**

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre quelle varianti che ritiene opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei

lavori, senza che l'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie e natura, fatti salvi quelli previsti nel presente articolo.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente ove ricorrano i presupposti precisati dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i.

Il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del procedimento, e sentito anche il Progettista, promuove la redazione della perizia di variante.

Qualora la perizia di variante comporti la necessità di una modifica del corrispettivo pattuito, il relativo importo sarà desunto con le modalità che hanno determinato gli importi netti delle categorie di lavorazioni e degli oneri per la sicurezza precisati in contratto.

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità; in nessun caso la stessa potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori, eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.

La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.

Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti

uguali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Ai sensi dell'art 149 del D.Lgs. 50/2016 non sono considerate varianti, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, o per lievi errori ed inesattezze degli elaborati che risultino contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) di ogni singola categoria di lavoro dell'appalto e che ne comportino un aumento od una diminuzione nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

#### **29. Custodia del cantiere**

Dall'avvio del cantiere, sino alla presa in consegna del fabbricato da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di custodia anche durante periodi di sospensione dei lavori. L'Appaltatore deve provvedere quindi a proprie spese, e sotto la propria responsabilità, alla custodia del cantiere, delle opere e dei materiali di propria fornitura.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere, alla fine dei lavori e prima della riconsegna del cantiere alla Stazione Appaltante, al ripiegamento del cantiere, effettuando, a sua cura e spese, la demolizione delle installazioni provvisorie ed il trasporto a rifiuti dei materiali di risulta delle proprie lavorazioni, secondo la normativa vigente, lasciando l'area utilizzata sgombra e ben sistemata.

### **TITOLO V**

#### **DEGLI OBBLIGHI PNRR**

#### **30. Assolvimento agli obblighi introdotti dall'art. 47 del D.L. 77/2021 (come conv. con modificazioni dalla L. 108/2021)**

Come stabilito dall'art. 47, commi 3 e 3 bis, gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, nel caso di aggiudicazione della procedura ed **entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto** a consegnare alla Stazione appaltante quanto segue:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021);

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (dichiarazione del legale

rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità) ed una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'Operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021).

L'impegno all'assolvimento degli obblighi di cui al comma 3 bis, in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 viene richiesto **anche agli Operatori economici con più di cinquanta dipendenti.**

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 commi 3 e 3 bis comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 35. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6% (zero virgola sei per mille) e l'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui all'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3bis sono pubblicati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

In attuazione dell'art. 47, comma 4, ultimo capoverso, gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale di incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale di incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con

decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

L'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 47 comma 4 comporta l'applicazione di una penale pecuniaria e/o la risoluzione del contratto di cui all'art. 15. La sanzione è giornaliera può essere compresa tra lo 0,6% (zero virgola sei per mille) e l'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, a seconda della gravità dell'inadempimento. In ogni caso, la penale non può comunque superare, complessivamente, il 20% (venti per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di concorrenti che si presentino in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la documentazione di cui all'art. 47 comma 2 o 3 e 3 bis del medesimo articolo deve essere prodotta da:

- nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, da ciascuno degli operatori economici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) dal consorzio e/o dalle consorziate esecutrici partecipanti tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 o 3 e 3bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

#### **TITOLO VI**

#### **DELLE GARANZIE E DELLE PENALI**

#### **31. Penali**

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel capitolato speciale d'appalto, qualora la Stazione Appaltante constati insufficienze e comunque carenze aventi evidenza oggettiva, potrà contestare le violazioni attraverso comunicazione scritta, che equivarrà a una contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per l'effettuazione delle previste azioni correttive. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l'Appaltatore potrà presentare per iscritto alla Stazione Appaltante le proprie deduzioni difensive, eventualmente richiedendo di essere dalla stessa ascoltato.

La scadenza di tale termine senza che l'Appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione avanzata da CambiaMo S.p.a. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi dalla presentazione delle deduzioni difensive.

Nel caso in cui CambiaMo S.p.A. respinga le argomentazioni difensive presentate dall'Appaltatore ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, l'Appaltatore sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante nei termini impartiti dalla stessa.

Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto la Stazione Appaltante provvederà all'esecuzione di lavori "in danno", addebitandone le spese all'Appaltatore. Con il provvedimento definitivo, a seguito delle difese presentate dall'Appaltatore ovvero a seguito dell'inutile decorso del termine per la presentazione di queste ultime, CambiaMo S.p.A. potrà irrogare le sanzioni elencate successivamente.

Le sanzioni, salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitate ai dipendenti.

Nel caso in cui gli inadempimenti siano gravi e rilevanti o dove sussista la certezza o probabilità della sua persistenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto o di revocarlo in base ai poteri autoritativi di natura pubblicistica.

Il recupero delle somme quantificate come penali o mancata esecuzione dei lavori (se causa, accertata in contraddittorio, dell'Appaltatore), è operato da CambiaMo S.p.A: con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti all'Appaltatore a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero e in subordine mediante escussione della garanzia, che successivamente l'Appaltatore provvederà ad integrare. Per le detrazioni l'Appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione, una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite.

L'importo complessivo delle penali irrogate dalla Stazione Appaltante non può superare il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale; fermo quanto previsto dall'art. 47 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Nel caso di recidiva (ovvero dalla terza applicazione della stessa tipologia di penale nel corso dell'anno) le penalità verranno raddoppiate.

In via esemplificativa e non esaustiva, si applicheranno le seguenti penali:

a) ritardo nella conclusione dei lavori: applicazione di

una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati nei documenti contrattuali, nei programmi o negli ordini di servizio;

- b) installazione di prodotti non conformi con le prescrizioni di capitolato: applicazione di una riduzione del relativo corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della fornitura per ogni non conformità riscontrata, oltre alla sostituzione/rifacimento del prodotto/lavoro con uno conforme; o in alternativa tra la riduzione del prezzo oppure la sostituzione/rifacimento, se vengono posti in opera materiali in sostituzione di quelli indicati nel capitolato, senza l'autorizzazione e l'accettazione della D.L.
- c) inadempimenti vari nella gestione dei registri (incompletezza o mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, cattiva conservazione, ecc.): applicazione di una penale pari a **Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)** per ogni infrazione riscontrata;
- d) mancanza di cautele igieniche, decoro, corretto comportamento o assistenza verso l'Utente nell'espletamento delle attività da parte del personale dell'Appaltatore: applicazione di una penale pari a euro **150,00 (centocinquanta virgola zero zero)** per infrazioni debitamente documentate
- e) inosservanza agli ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante: applicazione di una penale pari a **euro 100,00 (cento virgola zero zero)** per ogni inadempimento riscontrato e da computare per ogni giorno di ritardo dalle disposizioni riportate nell'ordine di servizio;
- f) indisponibilità del cantiere per esito negativo dei controlli da parte delle autorità di vigilanza e controllo dovute a carenza non preventivamente segnalate: applicazione di una penale pari a **euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero)** per ogni giorno di indisponibilità;
- g) mancata denuncia agli Enti preposti di installazione di impianti o di attività eseguite: applicazione di una penale pari a **euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)** per ogni giorno di ritardo.

### **32. Cauzioni**

L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro 248.748,33 (duecentoquarantottomilasettecentoquarantotto virgola trentatré) mediante fidejussione assicurativa n. 2008148 rilasciata da Assiteca Milano in data 12 luglio 2023. La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna dell'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prevista.

L'ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

### **33. Assicurazioni**

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito una polizza assicurativa che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione della regolare esecuzione.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è commisurato ai valori indicati all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La polizza assicurativa relativa al presente contratto, stipulata nella forma di "Contractors All Risks (C.A.R.) n. 430000519 rilasciata da Generali Italia S.p.A. per un importo massimo di € 7.157.136,96 (settemilionicentocinquantasettemilacentotrentasei virgola novantasei) prevede le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:

- per le opere oggetto del contratto € 6.157.136,96 (seimilionicentocinquantasettemilacentotrentasei virgola novantasei);
- per le opere preesistenti € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- per demolizione e sgomberi € 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

Tale polizza prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, comprendente anche l'incendio ed i sinistri derivanti da errori di esecuzione, con validità dalla data di consegna dei lavori e cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato per l'importo di € 1.000.000,00 (unmilione

virgola zero zero).

Le garanzie di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

Le quote di rischio, eventualmente non coperte dalla polizza assicurativa restano a carico dell'appaltatore. Resta in ogni caso inteso che l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

#### **34. Responsabilità verso terzi**

Con la consegna dei lavori, il cantiere è affidato all'Appaltatore, con le conseguenze dell'art. 2050 del Codice Civile. Pertanto, l'Appaltatore è direttamente responsabile secondo le leggi civili e penali per danni alle cose ed alle persone che derivassero da motivi direttamente a lui imputabili per imperizia, negligenza, intemperatività, inadempienza nelle attività ispettive o manutentive richieste.

L'Appaltatore sarà così considerato responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza venissero arrecate alle persone ed alle cose, sia della Stazione Appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere.

Qualora CambiaMo S.p.A. dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rimborsare la spesa sostenuta. Dette somme saranno recuperate da CambiaMo S.p.A. sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato da CambiaMo S.p.A. in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore stesso.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti della Stazione Appaltante, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

### **TITOLO V**

#### **RISOLUZIONE E REVOCA**

#### **35. Risoluzione del contratto**

Fermo restando quanto previsto dal Codice ex art. 108 e dal Regolamento (per quanto ancora in vigore) in materia di risoluzione del contratto, CambiaMo S.p.A. ha inoltre facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi accertati:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori

riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, senza giustificato motivo;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal casellario informatico di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 per la qualificazione delle Imprese, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k) qualora l'ammontare delle penali corrisposte dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore superi la percentuale di cui all'art 30 (trenta) del presente contratto.

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'Appaltatore, o in caso di fallimento, CambiaMo procederà con l'escussione della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie. In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escussione della cauzione predetta che resta in disponibilità di CambiaMo S.p.A. fino alla determinazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripetizione delle procedure di gara. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per

affidare ad altra impresa i lavori.

**36. Clausola risolutiva espressa**

Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del Codice Civile, il ricorrere di una o più delle seguenti casistiche:

- sia intervenuto a carico dell'Appaltatore stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
- in caso di frode da parte dell'Appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione di CambiaMo S.p.A. o con terzi a danno di CambiaMo S.p.A.;
- nel caso di accertata sospensione non giustificata dei lavori oggetto del presente appalto per un periodo continuativo superiore a 5 (cinque) giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a 15 (quindici) giorni;
- sia accertata grave inadempienza alle obbligazioni di contratto, accertate dal Responsabile Unico del Procedimento di CambiaMo, tali da compromettere il prosieguo del rapporto contrattuale;
- sia accertata presenza nei luoghi di lavori di personale non regolarmente assunti.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contratto scritta da inviarsi all'Appaltatore.

Il mancato esercizio della facoltà non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di CambiaMo S.p.A.

Avvenuta la risoluzione, CambiaMo S.p.A. comunicherà all'Appaltatore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei lavori eseguiti.

Tale data potrà essere differita dalla Stazione Appaltante per un termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare un nuovo Appaltatore e consentire l'affidamento delle lavorazioni, comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte di CambiaMo S.p.A. di avvalersi della clausola risolutiva espressa; l'Appaltatore rimane tenuto a svolgere le lavorazioni di cui al capitolato speciale fino a tale termine, assicurando la continuità del lavoro e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo Appaltatore.

La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari lavori eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori, al fine di procedere al conto finale

di liquidazione.

CambiaMo si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze; comunque, CambiaMo S.p.A. avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, CambiaMo S.p.A. tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.

**37. Recesso del contratto per volontà del Committente**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di recedere unilateralmente, in qualunque tempo, dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

**38. Risarcimento**

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il professionista sarà altresì chiamato a risarcire CambiaMo SpA per i danni cagionati a costui, a causa di inadempienze del Professionista medesimo nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato ai fini dell'ammissibilità definitiva dell'Intervento PINQuA al finanziamento PNRR, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'Intervento PINQuA realizzato entro il termine previsto del 31 marzo 2026;
- b) fatti imputabili al Professionista che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'Intervento PINQuA al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte di CambiaMo SpA;
- c) violazione del principio DNSH dei principi del tagging climatico e digitale;
- d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento PINQuA, per fatti imputabili al Professionista;
- e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili al Professionista, dell'Intervento PINQuA, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale.

**TITOLO VIII**

**DELLE DISPOSIZIONI FINALI**

**39. Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

**40. Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede in Modena, Via Portogallo n. 60.

Tutte le comunicazioni previste nel presente contratto dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.

**41. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'Operatore Economico aggiudicatario dovesse assumere personale dipendente, si obbliga ad assicurare una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni all'occupazione giovanile e femminile.

**42. Trattamento dei dati personali**

L'Appaltatore ha preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.).

Titolare del trattamento dei dati è CambiaMo S.p.A. e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è l'Arch. Luca Biancucci in qualità di Direttore Generale.

**43. Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010**

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**44. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti**

**fiscali**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

**45. Controversie e Foro competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite esclusivamente al Foro di Modena.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

I comparenti dichiarano di ben conoscere gli allegati ed espressamente mi esimono dal darne loro lettura.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto su elaboratore elettronico in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, del quale io notaio ho dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, che lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà.

Il presente atto pubblico informatico, ricevuto in conformità a quanto previsto dalla Legge Notarile e che verrà conservato secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 18 ottobre 2012 n. 221, risulta scritto su trentasei pagine elettroniche come a video risultanti e parte della trentasettesima e viene personalmente sottoscritto in mia presenza, unitamente ai relativi allegati, dai comparenti con firma digitale, atto sul quale, unitamente ai relativi allegati, previa verifica da parte mia che i certificati di firma utilizzati dai comparenti abbiano validità legale, io notaio, dopo i comparenti ed in loro presenza, appongo personalmente la mia firma digitale iniziando detta operazione alle ore 18,06 (diciotto virgola zero sei).

## Informazioni File

**Nome:** atto(1)(1).pdf.p7m

**Identificativo:** 47989997

**Tipologia:** Atto Informatico

**Dimensione:** 306 KB

**Elenco firmatari:**

**Firmato da notaio:** LUIGI ZANICHELLI ZNCLGU51T19G337O

**Firmato da:**

RAZZOLI GIORGIO-RZZGGRG68D20H223A

**Firmato da:**

MONARI ANDREA-MNRNDR68D10D711Z

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

31 luglio 2023